



IMU 2020 - CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Si rende noto che l'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione n. 29/E](#) del 29 maggio 2020 ha confermato, anche per il versamento della nuova IMU, i codici tributo in vigore, e precisamente:

- 3912** IMU abitazione principale (solo cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze
- 3913** IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3914** IMU terreni agricoli
- 3916** IMU aree fabbricabili
- 3918** IMU altri fabbricati
- 3925** IMU immobili ad uso produttivo cat. D – quota Stato
- 3930** IMU immobili ad uso produttivo cat. D – quota Comune

L'unica novità riguarda l'istituzione, a fini di monitoraggio, del seguente codice tributo:

- 3939** IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
(c.d. "immobili merce" - art. 1, comma 751, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Pertanto le società che possiedono questa tipologia di immobili dovranno utilizzare tale codice (anziché il 3918).

Si rammenta che i codici tributo:

- 3923 IMU interessi da accertamento
- 3924 IMU sanzioni da accertamento

vanno utilizzati esclusivamente per il pagamento degli eventuali avvisi di accertamento notificati dall'ufficio per i quali è previsto il pagamento con F24.

Non possono essere utilizzati per il "ravvedimento operoso" per il quale le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta, con il relativo codice tributo (ad es. per "altri fabbricati": imposta + sanzione + interessi tutto con cod. tributo 3918).